

PARERE SULLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO UE RELATIVO ALLA PRODUZIONE BIOLOGICA E ALL'ETICHETTATURA DEI PRODOTTI BIOLOGICI (COM (2014) 180 final)

AssoBio ritiene che sulla proposta di regolamento dell'Unione Europea **debba essere espresso parere negativo** e che, nell'interesse dell'agricoltura biologica, dei consumatori e degli operatori del settore, il testo vada profondamente rivisto.

Innanzitutto la proposta di regolamento è un **semplice telaio**, dato che la quasi totalità dei dettagli qualificanti (e di quelli su cui si potrebbero esprimere valutazioni, dato il loro impatto sull'attività) è rinviata a successive determinazioni [degli uffici] della Commissione: in sostanza viene chiesto un parere su una bozza di regolamento che costituisce una **cam-biale in bianco**.

Nella sua formulazione, la proposta rischia gravemente non solo di bloccare lo sviluppo dell'agricoltura biologica, ma di farla regredire.

In chiave di semplificazione, l'obiettivo dovrebbe essere consentire alle imprese di assimilare il regolamento e di adeguarvi le proprie procedure con minori difficoltà. Per far ciò, deve cessare la prassi di emanare regolamenti incompleti, via via da dettagliare con regolamenti successivi che rendono complessa anche la pubblicazione di un testo coordinato.

Dall'applicabilità del reg. CE 834/2007, il settore biologico ha sofferto l'emanazione di un nuovo regolamento ogni due mesi, con le comprensibili complicazioni per le aziende e il sistema di controllo, costretto a una continua revisione dei propri manuali di procedure.

È invece **necessaria l'emanazione di un "testo unico"** che le aziende possano implementare con largo anticipo, senza dover attendere norme di esecuzione e continue modifiche, che comportano appesantimento di costi in termini di organizzazione e indeterminazione, a scapito di investimenti in sviluppo.

AssoBio chiede quindi che la proposta venga completata, concertando con le organizzazioni del settore a livello internazionale e con il coinvolgimento degli stakeholder a livello nazionale e **solo quando prevederà un quadro completo e stabile inizi il suo iter.**

Per altre materie si è già provveduto in tal modo, tenendo conto dell'impatto che una pesante modifica del quadro normativo comporta sugli operatori: uno tra tutti, il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio è stato approvato nella versione completa il 25 ottobre 2011 e si applicherà in parte da dicembre 2014 e in parte da dicembre 2016, **consentendo al sistema delle imprese di confrontarsi con le nuove disposizioni e di adeguare le procedure senza traumi e ingiustificati aggravii economici.**

Per quanto riguarda l'articolato:

articolo 2, comma 2 (obbligo di inserimento nel sistema di controllo di tutti gli operatori): siamo nettamente contrari all'obbligo di adesione al sistema di controllo dei dettaglianti che vendono al consumatore prodotti preimballati. Si tratta di una vera e propria **tassa sul commercio dei prodotti biologici**. Non ha alcun senso sottoporre al balzello l'enoteca che abbia in assortimento qualche bottiglia di vino biologico, la latteria che proponga due yogurt alla frutta biologici, il negozio di salumiere che venda ceci secchi biologici. Questi operatori, piuttosto di sopportare costi annuali per centinaia di EUR, dover mantenere registrazioni ed essere soggetti a visite ispettive, smetteranno di tenere in assortimento prodotti biologici, con danno a tutta la filiera a monte e per i consumatori, ai quali saranno disponibili meno punti vendita.

La previsione di controllo per i dettaglianti cozza contro la previsione **di semplificare i controlli per le piccole aziende** agricole a mezzo della certificazione di gruppo; da una parte si riducono gli adempimenti su imprese che producono e manipolano prodotti, dall'altra si aumentano a carico di chi non può in nessun caso alterare il contenuto dell'imballaggio.

Di più: sempre in materia di controllo, per le stesse motivazioni, **siamo nettamente contrari anche al fatto che i grossisti che distribuiscano prodotto biologico**

preimballato (e non lo importino, non lo preparino né subappaltino ecc.) siano obbligati ad aderire al sistema di controllo.

Anche questi operatori l'obbligo di controllo si trasforma in una **tassa sul commercio dei prodotti biologici** (non possono alterare in alcun modo il contenuto dell'imballaggio: non esiste un ragionevole motivo per imporre a loro carico i costi del controllo, che non sono solo la fattura dell'organismo di controllo, ma la necessità di istituire e registri inutili e di dedicare risorse umane al loro aggiornamento).

Per sviluppare la diffusione dei prodotti biologici, al contrario, produttori agricoli e imprese di trasformazione hanno bisogno che si **ampli il numero delle imprese commerciali che li trattano, rendendoli disponibili alla distribuzione al dettaglio e ai consumatori.**

Mantenendo l'obbligo del sistema di controllo, si disincentivano i piccoli e medi grossisti locali a inserire prodotti biologici nel proprio assortimento, per gli stessi motivi e con gli stessi risultati segnalati poco fa per il piccolo dettaglio.

La Commissione **mostra di ignorare che la realtà distributiva nella maggior parte dei Paesi membri non si esaurisce in piattaforme centralizzate** che operano via web-service, ma prevede un articolato tessuto di medi e piccoli operatori che svolgono fondamentali funzioni logistiche e di mercato. **Ciò è in particolare vero per l'Italia, in cui, per quanto in contrazione, è attiva una rete di piccole imprese del dettaglio indipendente che proprio da un tessuto di piccoli distributori si riforniscono, anche con forme probabilmente ignote agli uffici della Commissione, come quella della tentata vendita, che caratterizza non solo il comparto lattiero caseario nazionale.**

articolo 7, comma 1 (intera azienda gestita in biologico): esprimiamo la nostra netta contrarietà.

Sfugge del tutto il motivo per cui un'azienda vitivinicola biologica che detenga venti ovaiole per autoconsumo debba gestirle con metodo biologico. Non appare evidente una fondata ragione per cui un allevamento suino dovrebbe gestire con metodo biologico le aiuole con piante ornamentali delle aiuole prospicienti lo spaccio aziendale.

Al di là di casi limite del genere, la previsione della gestione con metodo biologico dell'intera azienda disincentiverà le conversioni: parte cospicua degli agricoltori che entrano nel sistema di controllo e avvia la conversione, lo fa su parte della superficie o su parte delle produzioni; dopo aver sperimentato la sostenibilità tecnica ed economica avvia -se riterrà positivo il proprio test- la conversione sull'intera superficie. Qui si chiede

un'adesione fideistica, senza consentire alle imprese di verificare l'idoneità del nuovo metodo.

Perché le imprese di trasformazione, quelle di distribuzione all'ingrosso, quelle di importazione e i dettaglianti possono trattare sia l'uno che l'altro prodotto e gli agricoltori no?

Se è indispensabile ai fini del controllo, perché gli operatori dei comparti DOP e IGP non sono tenuti a produrre esclusivamente prodotti DOP e IGP, ma possono produrre anche quelli correnti?

Quello che è necessario è l'assenza di colture parallela di varietà non immediatamente distinguibili e una maggior attenzione in fase di accreditamento del fornitore e di visite ispettive, non il vincolo "o tutto biologico o non puoi produrre biologico".

articolo 7, comma 1, lettera f (sistema di gestione ambientale) va assolutamente dettagliato prima di chiedere pareri. Aumentano gli adempimenti a carico delle aziende biologiche (che già ora sono senza alcun dubbio a minor impatto ambientale, tant'è che il vigente reg. CE n.834/2007 riconosce **che “La produzione biologica è un sistema globale di gestione dell'azienda agricola e di produzione agroalimentare basato sull'interazione tra le migliori pratiche ambientali, un alto livello di biodiversità, la salvaguardia delle risorse naturali”**), mentre quelle convenzionali sono lasciate libere di inquinare. Anziché richiedere, a chi non salvaguarda le risorse naturali, di cominciare a farlo, si richiede a chi già adotta le migliori pratiche ambientali l'assunzione di ulteriori impegni. Non è accettabile, quantomeno se non si stanziavano risorse nell'ambito dei PSR per sostenere integralmente l'implementazione di tali sistemi di gestione, senza oneri economici e finanziari per le aziende, anche non del settore primario.

articolo 20 (Presenza di prodotti o sostanze non autorizzate): per un verso la previsione dell'indennizzo del produttore (che l'organismo di controllo abbia rilevato operare in conformità al regolamento) per contaminazioni involontarie dovute ad aziende limitrofe è positivo, ma non si vede perché di tale indennizzo (i cui meccanismi sono peraltro indeterminati) debba farsi carico la **fiscalità generale**. Nei fatti, ciò significa per la produzione convenzionale, il riconoscimento della facoltà di **inquinare a spese della collettività**. Va, al contrario, introdotto e sviluppato il criterio di “chi inquina paga”.

Al di là dell'indeterminatezza sugli indennizzi, si rischia di spostare il focus della produzione biologica dal processo ecosostenibile al prodotto privo di residui oltre un soglia del tutto ignota, su cui deciderà la Commissione. Si tratta di un'altra **cambiale in bianco** che non riteniamo debba essere firmata.

L'esperienza insegna, inoltre, che analisi svolte sul prodotto nella fase di commercializzazione non permettono di accertare se l'operatore ha operato in conformità col metodo di produzione: è il controllo in tutte le fasi del processo a fornire la garanzia dell'integrità, non l'analisi su parti di un vegetale.

Va scoraggiata l'equazione "prodotto senza residui= prodotto biologico"

articolo 22 (etichettatura): va assolutamente precisato che **gli Stati membri non possono imporre a livello nazionale diciture non previste dalla norma europea** (l'Italia è l'unico Paese che impone l'inutile dicitura "organismo di controllo autorizzato dal Mipaaf" o il codice dell'operatore contoterzista di cui si siano già indicati marchio o ragione sociale), con aggravii a carico delle imprese; va precisata la possibilità di indicare l'origine UE/non UE del prodotto anche mediante l'uso di codici punzonati sull'imballo, per non costringere le imprese a cambiare confezioni ed etichette a ogni oscillazione del mercato internazionale di fornitura; per alcuni prodotti l'origine è del tutto ininfluenza (per esempio lo zucchero, che è al 99.9% saccarosio, una molecola chimica necessariamente uguale in tutto il mondo, dall'Italia, alla Germania alla Russia)

Certificazione di gruppo: non abbiamo motivo di contestare la novità. Abbiamo motivo di **contestare la soglia di 5 ettari**. Probabilmente cinque ettari di patate nella fredda Finlandia costituiscono una piccola azienda, ma non nell'area mediterranea.

Un pescheto specializzato di cinque ettari in Romagna o un meleto specializzato di cinque ettari nelle vallate altoatesine possono dare ricavi superiori ai 300mila EUR: non si tratta assolutamente di micro-aziende, così come non sono micro-aziende quelle orticole e a fragole delle stesse dimensioni. La considerazione dimostra la lontananza dalla vera vita dell'agricoltore da parte degli uffici della Commissione che hanno redatto la proposta.

Non dev'esser presa in considerazione la SAU, ma il dato molto oggettivo del fatturato.

La stessa normativa nazionale in materia di valore aggiunto (DPR 633/72) esonera da taluni adempimenti gli operatori sotto la soglia di fatturato di 7.000 EUR, senza prendere a riferimento le superfici; Il gruppo cui far riferimento, inoltre, deve costituire

un'aggregazione di tipo omogeneo omogeneo (cooperativa, consorzio o associazione di produttori locali), per scongiurare l'eventualità di un "gruppo Coldiretti Emilia Romagna" o un "Gruppo CIA Italia meridionale").

articolo 43 (misure transitorie) va stabilito un congruo periodo (fino a esaurimento, e comunque almeno 2 anni e mezzo) per lo **smaltimento degli imballi e delle etichette** a norma del vigente reg.834/2007. Gli uffici della Commissione sembrano ignorare le problematiche legate alla tirature del packaging, ma basta consultare i bilanci delle aziende per verificare che il valore degli imballaggi che ognuna espone è sull'ordine delle decine di migliaia di euro.

Le aziende hanno sostituito le confezioni a norma del precedente regolamento entro luglio 2012, hanno poi avviato l'adeguamento alla nuova normativa orizzontale (regolamento 1129/2011), non si può imporre un nuovo cambiamento senza consentire di esaurire gli imballaggi realizzati a norma delle disposizioni vigenti. Non è accettabile che ogni improvviso cambiamento d'idea degli uffici della Commissione causi pesanti danni al sistema delle imprese.

Ai fini del **miglioramento dell'efficienza del controllo, risulterebbe utile l'introduzione di specifici codici doganali** per i prodotti biologici, già introdotti dall'Italia per alcune produzioni.

Oltre che, va da sé, di una **banca dati delle transazioni**, per la verifica della congruità tra strutture aziendali e produzioni e del bilancio di massa.